



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 26/04/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 26.03.2010 e oggetto di un'operazione di cartolarizzazione nel 2013, anticipatamente estinto previa emissione di conteggio estintivo del 04.07.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario e con la SPV nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro deducendo: la «sovrapposizione delle figure del procuratore e del mediatore creditizio/agente [...] in violazione dell'art. 1754 c.c.», la quale comporterebbe la nullità della clausola relativa al compenso del medesimo mediatore creditizio/agente, difettando «il presupposto legale previsto dall'art. 125 novies del T.U.B.»; la violazione del disposto dell'art. 125, comma 2, TUB, originaria formulazione (oggi, art. 125 *sexies* TUB); e, infine, la legittimazione passiva dell'intermediario resistente, tenuto conto che quest'ultimo ha incassato le somme residue all'atto dell'estinzione anticipata e si è reso *accipiens* di un indebito oggettivo. Chiede, pertanto, in via principale, il rimborso integrale delle commissioni versate all'intermediario finanziario intervenuto in fase di collocamento del finanziamento (€ 627,01), il rimborso della quota non maturata della «commissione bancaria/finanziaria» (€ 39,20), delle «spese fisse» (€ 155,25) e del premio assicurativo (€ 119,23), nonché il rimborso di una quota che l'intermediario avrebbe erroneamente considerato insoluta (€ 120,00), per complessivi € 1.060,69, oltre agli interessi legali e alla refusione delle spese per la difesa tecnica.

In via subordinata, chiede il rimborso, secondo il criterio proporzionale, delle commissioni bancarie e finanziarie, comprese quelle versate all'intermediario finanziario intervenuto in fase di collocamento del finanziamento, e degli oneri assicurativi, oltre alla quota



erroneamente considerata come insoluta, per complessivi € 794,21. Il tutto, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata e alla refusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva. Afferma, in particolare, che il contratto di finanziamento del ricorrente è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione e che, in tale ambito, lui stesso avrebbe assunto soltanto la veste di *servicer*. Che, per tali ragioni, unica legittimata passiva sarebbe la SPV, quale cessionaria.

DIRITTO

In rito, l'intermediario contesta la propria legittimazione passiva, affermando che, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione della quale è stata oggetto il contratto, unica legittimata sarebbe la SPV, in qualità di cessionaria.

In argomento, si rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816 del 2018, la quale, implicitamente, riconosce la legittimazione passiva dell'intermediario, anche a seguito di un'operazione di cartolarizzazione, ove egli ricopra la qualità di *servicer*. Ciò, sul presupposto che *“il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento”*.

Nel caso di specie, l'intermediario ha espressamente riconosciuto che l'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione rientrava nel proprio mandato e non ha contestato di avere ricevuto, all'atto dell'estinzione anticipata, il pagamento da parte del ricorrente.

Tanto premesso, e in linea con l'orientamento di questo Arbitro che ha riconosciuto la legittimazione passiva del *servicer* quale intermediario prossimo al cliente e perciò *“controparte apparente”* (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 4787 del 50.05.16 e Decisione 1538 del 22.02.16; Collegio di Bari, Decisioni nn. 3168 e 5222 del 2017), questo Collegio reputa che parte resistente sia legittimata passiva nella presente controversia.

Nel merito, il cliente chiede in via principale, il rimborso integrale delle commissioni versate all'intermediario finanziario intervenuto in fase di collocamento del finanziamento e il rimborso della quota non maturata della «commissione bancaria/finanziaria», delle «spese fisse» e del premio assicurativo secondo il criterio proporzionale, nonché quello di una quota che l'intermediario avrebbe erroneamente considerato insoluta, per complessivi € 1.060,69. Afferma, quanto alla commissione intermediario, che il medesimo soggetto avrebbe ricoperto il ruolo di mandatario e di mediatore, in violazione dell'art. 1754 c.c. e dell'art. 125 *novies* TUB. Quanto alle altre voci commissionali e agli oneri assicurativi, lamenta la violazione dell'art. 125 *sexies* TUB.

La domanda non merita di essere accolta. Di là dalla inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 125 *novies* TUB al caso di specie, il richiamo effettuato dal ricorrente all'art. 1754 c.c. è inconferente, poiché dai documenti versati in atti non si evince l'intervento di un mediatore creditizio, ma soltanto quello di un intermediario mandatario dell'intermediario mutuante.

Merita di essere parzialmente accolta la domanda subordinata, relativa alla restituzione, secondo il criterio proporzionale, delle voci commissionali e degli oneri assicurativi. Dalla documentazione versata in atti, infatti, emerge la natura *recurring* sia della «Commissione bancaria/finanziaria», sia della «Commissione Intermediario finanziarie», atteso che per entrambe il contratto non descrive chiaramente le attività remunerate. Sono parimenti *recurring* e per le stesse ragioni le «spese fisse».



Quanto agli oneri assicurativi, ribadita l'adesione al costante orientamento che afferma la legittimazione passiva dell'intermediario a fronte della pretesa restitutoria del cliente (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014), si rileva che il contratto esclude la relativa rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Questo Collegio reputa perciò che il relativo rimborso debba avvenire secondo il criterio lineare.

Tanto premesso, le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	51	rate residue	69					
Oneri sostenuti								
<i>Commissione bancaria/finanziaria</i>				recurring	627,01	360,53	0,00	360,53
<i>Commissione intermediario finanziario</i>				recurring	359,94	206,97	167,75	39,22
<i>Spese fisse</i>				recurring	270,00	155,25	0,00	114,75
<i>Oneri assicurativi</i>				recurring	207,36	119,23	0,00	119,23
Totale								633,73

Non merita di essere accolta la richiesta di restituzione della quota che il ricorrente reputa essere stata conteggiata erroneamente come insoluta. Non c'è in atti evidenza documentale attestante la sua avvenuta corresponsione da parte dell'ente datoriale.

Neppure può essere accolta la richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica, vista la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 633,73, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS